

# COMUNE DI SAN DIDERO

Provincia di Torino

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

### OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2017 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO 2017-2019, NONCHE' DELLO SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE PER LO STESSO PERIODO.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette**, del mese di **marzo**, alle ore **18** e minuti **00**, nella SALA ADUNANZE CONSILIARI, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BELLONE LOREDANA</b>	SINDACO	X	
<b>LAMPO SERGIO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>TOMASSONE JESSICA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>AMBROSIA ROBERTA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BELMONDO BRUNA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>DAVI' FULVIO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MARTELLI DONATA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>ALLEGRA STEFANO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CAMBURSANO LUCA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>SUCCO ELENA</b>	CONSIGLIERE		X
<b>Totale</b>		9	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZOLA DR. LUIGI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Signor/a **BELLONE LOREDANA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESA VISIONE dello schema di bilancio preventivo per l'anno 2017, dell'aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2017/2019 e del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2017/2019 (nonché dello schema di bilancio pluriennale per lo stesso periodo), redatti dal Servizio Finanziario e dal Servizio Tecnico del Comune ed adottati dalla Giunta Comunale con specifico atto;

VISTO il Decreto Ministeriale per cui è stato differito al **31 marzo 2017** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte degli enti locali, previsto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 165 del Tuel Dlgs 267/2000 indicante la struttura del bilancio di previsione;

ATTESO che il Dlgs 118/2011, come modificato dal Dlgs 126/2014, dispone l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 del nuovo regime contabile armonizzato per gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione cui all'art.36 del Dlgs 118/2011;

VISTO l'art. 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO l'art. 162, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.”*;

VISTO l'art. 165, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.”*;

VISTO l'art. 174 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione (omissis)”*;

VISTO l'art. 10 [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

VISTO l'art. 11, comma 14, d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

VISTO l'allegato n. 4/1 [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) recante il *“principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”*;

VISTO l'art. 97, comma 1, Cost. ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.”*;

VISTO l'art. 9, comma 1, legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi del quale *“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.”*;

VISTO l'art. 1, commi 707-734, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*, che ha disapplicato la disciplina del patto di stabilità e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

RILEVATO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711);
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

VISTE le varie disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) nell'articolo 6 d.l. 78/2010 (conv. in legge 122/2010) e relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) nell'articolo 5, comma 2, d.l. n. 95/2012 (conv. in l. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.l. n. 101/2013 (conv. in l. 125/2013) e relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) nell'articolo 1, commi 5-9, d.l. n. 101/2013 (conv. in l. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.l. 66/2014, e relativa alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) nell'articolo 1, comma 141, legge 228/2012 e relative all'acquisto di beni mobili;

e) nell'articolo 1, comma 143, legge 228/2012 e relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) nell'articolo 14, comma 2, d.l. 66/2014 (conv. in legge 89/2014) e relative alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

RICHIAMATE le sentenze Corte costituzionale n. 181/2011 e n. 139/2012 che, in riferimento alle disposizioni in oggetto, hanno stabilito che i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”*;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27/11/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2017 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA PER L'ANNO 2017. ART. 82 DEL T.U.E.L. N. 267/00”;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale approvate in data 06/02/2017:

1. DETERMINAZIONE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE (ART. 14 D.L. 28/02/83 N. 55 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.131/83);
2. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2017;
3. INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE - ART. 58 DEL D.L. 25/06/2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 06/08/2008 N. 133;
4. RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E VERIFICA DELLE ECCEDEnze DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L.GS. 165/2011. ANNO 2017;
5. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019;
6. PIANO TRIENNALE 2017/2019 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI (ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI, LEGGE 24.12.2007 N. 244). RICONFERMA DOTAZIONE;

7. DETERMINAZIONE ALIQUOTE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. ANNO 2017;
8. DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2017;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 34 del 27 novembre 2015 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“RINVIO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DELL'AVVIO ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 12 E 11-BIS, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. 118/2011 al bilancio di previsione 2017/2019 risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del Revisore unico dei conti;

RILEVATO che la manovra finanziaria dell'ente - che trova espressione nei dati contenuti nello schema del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 - si articola nei seguenti punti:

- mantenimento della IUC ai sensi della legge 147/2013 dalla quale emerge la previsione della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI;
- conferma per l'anno 2017 delle aliquote IMU e dell'esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “Abitazioni di lusso”);
- conferma per l'anno 2017 delle aliquote TASI fatta eccezione per l'abitazione principale per cui: **relativamente all'abitazione principale l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013 istitutiva della TASI, elimina la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonché “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “abitazioni di lusso”)**;

ESAMINATO lo schema del bilancio di previsione finanziario - avente carattere autorizzatorio - per il triennio 2017/2019, redatto secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE in riferimento al procedimento di approvazione del DUP, dal vigente quando normativo risulta:

1) che **il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre)** “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

- a. in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- b. in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;

2) l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. IFEL ritiene che, pur essendo obbligatorio, il passaggio in Consiglio può esprimersi fino al giorno prima della presentazione;

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;  
 b. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (28 febbraio 2016), unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

DATO INFINE ATTO che dal 2016 tutti gli enti locali, compresi i Comuni fino a 1.000 abitanti sinora esonerati dal patto e i Comuni provenienti da fusione, avranno l'obiettivo minimo di garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di pura competenza, laddove:

- per entrate finali si intendono i primi cinque titoli delle entrate, secondo la nuova classificazione (correnti, in conto capitale e da riduzione di attività finanziarie);
- per spese finali si intendono i primi tre titoli delle spese, secondo la nuova classificazione (correnti, in conto capitale, per incremento di attività finanziarie).

Nelle spese non entrano i fondi e gli accantonamenti destinati a non tramutarsi in impegni al termine dell'esercizio, ivi compreso il fondo crediti di dubbia esigibilità che invece quest'anno aveva una funzione riduttiva dell'obiettivo di patto e rientrava allo stesso tempo tra le spese finali.

PRESA VISIONE dell'ultimo rendiconto di gestione regolarmente approvato (esercizio 2015);

RITENUTO opportuno approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 ed i relativi allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale nonché lo schema del DUP così come aggiornato che si configura come DUP definitivo;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha prestato la propria consulenza giuridico amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziario - allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt. 42, comma 2, lett. b), e 174, comma 3, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

UDITO i seguenti interventi:

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n.9 ; Votanti n. 9 ; Voti favorevoli n.9 ; Astenuti n.// ; Contrari n. //

VISTO l'esito della votazione;

#### DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 - redatto secondo lo schema all. 9 d.lgs. 118/1011 - così come risulta dagli prospetti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		781.880,52		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	38.962,89	1.205,76	1.205,76

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		458.750,00	442.254,25	443.748,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		502.712,89	443.460,01	444.953,91
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			1.205,76	1205,76	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			5.000,00	6.000,00	6.758,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		37.409,98	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		5.000,00	5.000,00	5000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		37.409,98	5000,00	5000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- DI DARE ATTO che il bilancio finanziario di previsione 2017-2019 è coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi 707-734, legge 208/2015, come risulta dal prospetto di cui sopra;
  - DI RINVIARE al 2018, per le motivazioni rappresentate in premessa, l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; l'adozione del bilancio consolidato;
  - DI INVIARE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, d.lgs. 267/2000;
  - DI PUBBLICARE sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati relativi al bilancio di previsione di cui al punto 1).
- Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di rendere immediatamente efficace la presente deliberazione al fine di rendere immediatamente operativo e vincolante il bilancio di previsione approvato e di permettere immediatamente la realizzazione degli adempimenti obbligatori successivi, pertanto con tempi incompatibili con quelli ordinari di esecutività della presente deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 134, comma 4, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n.9 ; Votanti n. 9; Voti favorevoli n.9 ; Astenuti n.// ; Contrari n. //

VISTO l'esito della votazione;

#### DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to BELLONE LOREDANA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ZOLA DR. LUIGI

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Didero, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( ZOLA DR. LUIGI)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 3/04/2017.

San Didero, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZOLA DR. LUIGI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Didero, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZOLA DR. LUIGI

---

---